



Torino 12 settembre 2014

Accordo Ammortizzatori Sociali in Piemonte

Nella tarda mattinata di venerdì 12 settembre è stato sottoscritto presso la Regione l'Accordo per la prosecuzione degli Ammortizzatori Sociali in deroga, di cui alleghiamo il testo.

L'accordo ha ovviamente dovuto tenere conto di quanto stabilito dal D.I. 1° agosto 2014 e dalla Circolare del Ministero del Lavoro 19/2014 dell'11 settembre, Circolare dalla quale per la verità ci si attendeva qualche chiarimento in più utile a facilitare l'applicazione del decreto e che invece si limita per lo più a riprendere le formulazioni già espresse nel decreto stesso.

Relativamente ai criteri fortemente restrittivi introdotti dal D.I., si sono confermate le eccezioni fino al 31 dicembre 2014 già definite nell'incontro del 29 agosto:

- mantenimento dei 90 giorni di anzianità aziendale come requisito soggettivo per poter fruire della CIGD
- possibilità di accesso alla CIGD da parte dei datori di lavoro non imprenditori (con la consueta esclusione del lavoro domestico)
- possibilità di fruizione della CIGD anche in caso di cessazione di attività da parte degli eventuali apprendisti qualora per gli altri lavoratori sia in corso una CIGS per cessazione.

Ci si è riservati una successiva verifica sulla possibilità di estendere le eccezioni ad alcuni casi di aziende interessate da procedure concorsuali, previa un attento studio dei possibili costi, sulla base delle future assegnazioni di risorse e tenendo conto del limite del 5% della spesa complessiva entro cui le eccezioni vanno mantenute. Quindi al momento per tutti i casi di cessazione di attività con o senza procedura concorsuale è confermata l'esclusione dall'accesso alla CIGD.

Per quanto riguarda le procedure:

- ↘ si è per il momento confermata la procedura già utilizzata fino ad oggi, in particolare per quanto riguarda la fase sindacale si conferma l'obbligo da parte di qualunque datore di lavoro che intende ricorrere alla CIGD di darne comunicazione ai sindacati di categoria, spetterà poi a questi ultimi la scelta di chiedere o meno l'effettuazione dell'esame congiunto; questa modalità al momento consente di evitare l'obbligatorietà dell'accordo sindacale quale condizione di procedibilità della domanda, e potrebbe essere necessario modificarla nel caso in cui vengano emanate esplicite disposizioni diverse da parte del Ministero del Lavoro o anche in relazione al sistema di acquisizione delle domande che l'Inps dovrà predisporre (è infatti previsto a regime che le domande vengano trasmesse a Regione interessata e Inps)
- ↘ sempre in via transitoria, le domande andranno presentate esclusivamente alla Regione con il sistema informatico interno, attualmente in aggiornamento ai nuovi criteri; per i periodi di cigd iniziati in questo periodo, i termini per la presentazione delle domande sono stabiliti in 20 giorni da quando il sistema sarà nuovamente accessibile
- ↘ si conferma il sistema di autorizzazione a consuntivo, in modo da non impegnare inutilmente più risorse di quante siano effettivamente necessarie

Per quanto riguarda l'indennità di mobilità in deroga, per il momento si è confermato il sistema esistente, con riserva di una successiva verifica ai fini di un'estensione dello strumento, problema che si porrà soprattutto a partire dal 2015 quando saranno ben più forti gli effetti negativi derivanti dall'ulteriore restringimento dei criteri per il ricorso alla CIGD